XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1295

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARRESCIA, DONATI, FANUCCI, SENALDI, LUCIANO AGOSTINI, CARELLA, D'INCECCO, FEDI, GADDA, GREGORI, LENZI, LODO-LINI, MELILLI, FABBRI

Modifica all'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di condizioni per l'accesso al contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari site nel centro storico dell'Aquila, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009

Presentata il 2 luglio 2013

Onorevoli Colleghi! — Il capo X-bis del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013, n. 134, reca « Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati ».

L'articolo 67-*ter*, comma 1, pone esplicitamente l'obiettivo di favorire anche « l'attrattività e lo sviluppo economicosociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila ».

Il comma 5 dell'articolo 67-quater ha previsto che « In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati (...). La fruizione dei benefici previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera *c)* del comma 2 del presente articolo. In caso di mancato consenso è facoltà del Comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili ».

La richiamata lettera *c)* del comma 2 prevede la delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante.

La disposizione del comma 5, condizionando la possibilità di fruire dei benefici alla delega « volontaria » del comma 2, nella sostanza finisce per assumere un connotato tipicamente espropriativo e incide addirittura nella fase progettuale, cioè in quella dove, in un'iterazione tra struttura e funzionalità degli spazi, il privato decide la qualità e l'immagine del proprio bene compiendo scelte personali e mirate, tanto più delicate se si opera in un tessuto particolare come quello del centro storico della città dell'Aquila.

In particolare è assolutamente penalizzante la condizione posta dalla norma della perdita di ogni forma di contributo nel caso di mancata delega nella parte in cui si riferisce alle unità immobiliari private « diverse da quelle adibite ad abitazione principale », quali sono, ad esempio, anche una struttura alberghiera o un qualsiasi ufficio o esercizio commerciale.

È palese, infatti, che la fase progettuale è strettamente connessa non solo alla destinazione d'uso ma anche alle modalità gestionali che il proprietario intende poi fare dei locali adibiti ad attività d'impresa e non può essere un terzo, estraneo ad ogni logica di mercato, a imporre soluzioni e scelte che influiscono in modo determinante sull'uso del bene.

La proposta di legge si compone di un solo articolo che sopprime la parte del comma 5 dell'articolo 67-quater in cui subordina la fruizione dei benefici al conferimento della delega volontaria.

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013, n. 134, le parole: « La fruizione dei benefici previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili » sono soppresse.